

**SCHEMA DI CONTRATTO PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E SERVIZI AD ESSO
CONNESSI DEL GRUPPO RETIAMBIENTE CON IL CRITERIO
DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA**

**GARA n. 06/2023
CIG: 981720777F**

Il presente Contratto (l'“**Accordo**”) è stipulato in data [●]

Tra

RETIAMBIENTE S.P.A., con sede legale in Pisa (PI), Piazza Vittorio Emanuele II n. 2, capitale sociale € 32.777.000,474 i.v., codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pisa 02031380500, in persona di [●], nato a [●] il [●], CF [●] munito dei necessari poteri, (di seguito per brevità “**Retiambiente**” o la “**Committente**”)

e

[●] con sede legale in [●], Via [●], cap [●], capitale sociale [●], C.F. [●], Partita [●], iscritta al Registro delle Imprese di [●], in persona [●], nato a [●] il [●], C.F. [●], che interviene in qualità di [●] della società, giusti i poteri a lui conferiti con [●], (di seguito denominata anche “**Fornitore**”)

la Committente e il Fornitore potranno essere denominati singolarmente **Parte** e congiuntamente **Parti**

PREMESSO CHE

- Retiambiente S.p.A è la società *in house providing*, a capitale interamente pubblico, partecipata da 100 (cento) Comuni delle province di Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara, a cui l'Autorità d'Ambito ATO Toscana Costa ha affidato, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2035, il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nell'ambito territoriale ottimale “A.T.O. Toscana Costa”;
- l'espletamento di tale servizio è effettuato da Retiambiente attraverso 8 (otto) Società Operative Locali (di seguito, per brevità, SOL) da essa controllate al 100%, incaricate di attuare la raccolta e gestione dei servizi afferenti l'igiene urbana nel territorio di competenza;
- Retiambiente quale Società Capogruppo, ed in forza del combinato disposto dell'art. 4 del Regolamento Infragruppo e dell'art. 7 del Contratto tra Retiambiente e le Società Controllate, Retiambiente S.p.A. svolge la funzione di Stazione Appaltante in nome e per conto delle Società Controllate e di quelle Società che, non ancora conferite nel Gruppo, si avvalgono delle funzioni di Stazione Appaltante in quanto hanno conferito mandato a Retiambiente per l'approvvigionamento del servizio oggetto della presente gara. Per brevità, ogni riferimento del presente Contratto alla SOL, deve intendersi esteso alle Società non ancora conferite nel Gruppo ma aventi fornito mandato a Retiambiente.
- l'esercizio delle funzioni di Stazione Appaltante da parte di Retiambiente e, quindi, una gestione in forma associata della procedura di scelta del contraente, mediante aggregazione della domanda di più soggetti, consente la razionalizzazione della spesa di beni e servizi, il supporto alla programmazione dei fabbisogni, la semplificazione e standardizzazione delle procedure di acquisto, il conseguimento di economie di scala, una maggiore trasparenza delle procedure di gara, il miglioramento della responsabilizzazione e del controllo della spesa, un incremento della specializzazione delle competenze, una maggiore efficienza nell'interazione con il mercato e, infine, un risparmio nelle spese di gestione della procedura medesima;

- in esecuzione di quanto precede e nella logica di dare avvio al processo di uniformazione ed omogeneizzazione del sistema di gestione della privacy, Retiambiente S.p.A. ha indetto, una procedura negoziata finalizzata all'affidamento del servizio di Responsabile della Protezione dei Dati Personali e servizi ad esso connessi del Gruppo Retiambiente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- all'esito del confronto concorrenziale, l'offerta presentata dal Fornitore indicato in epigrafe è risultata quella economicamente più vantaggiosa, pertanto Retiambiente ha disposto l'aggiudicazione definitiva del predetto incarico in suo favore, con provvedimento _____ del _____;
- è pertanto interesse delle Parti, come sopra rappresentate, regolamentare i propri rapporti nei termini ed alle condizioni specificati nel presente atto;
- ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.lgs. n. 50 del 2016 l'aggiudicazione è divenuta efficace in quanto Retiambiente S.p.A. ha verificato in capo al Fornitore il possesso dei prescritti requisiti; in caso di esecuzione anticipata il presente Contratto è sottoscritto sub condizione ai sensi del successivo art. 24 cui si rinvia. È decorso il termine per la stipula del presente Contratto, di cui al citato 32, commi 8 e 9;
- in sede di partecipazione alla procedura di gara, il Fornitore si è espressamente impegnato a sottoscrivere il Contratto di Appalto con Retiambiente S.p.A. alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- il Fornitore, quale soggetto affidatario dell'esecuzione del Contratto, è a perfetta conoscenza del contenuto della documentazione di gara, nessuna esclusa, e dichiara di disporre di capitali e di idonea organizzazione, di personale, mezzi tecnici ed attrezzature e di quant'altro necessario all'esecuzione delle attività affidate con il presente Contratto, per garantirne l'esecuzione a regola d'arte con gestione a proprio rischio ed organizzazione dei mezzi necessari;
- il Fornitore, dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi Allegati, nonché dagli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la sottoscrizione del presente Contratto, nonché l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta, giudicando l'incarico affidato realizzabile ed i prezzi remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- il Fornitore dichiara di essere consapevole che l'affidamento di cui al presente Contratto è da considerarsi, a ogni effetto, finalizzato all'erogazione di un servizio pubblico e pertanto il servizio medesimo dev'essere prestato con continuità e non può essere arbitrariamente sospeso o abbandonato;
- il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la polizza assicurativa;
- il Fornitore dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente Contratto e relativi Allegati e di approvare specificatamente le clausole riportate in calce al presente Contratto;

- il presente Contratto viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato;

**Tutto ciò premesso, tra le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

Articolo 1 (Premesse ed allegati)

- 1.1** Il presente Contratto è stipulato ad esito delle operazioni di gara della procedura negoziata ex art. 1 comma 2 lett. b) Legge 120/2020 avente ad oggetto l'affidamento del servizio di Responsabile della Protezione dei dati personali e servizi ad esso connessi del Gruppo Retiambiente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
- 1.2** Il Fornitore, quale soggetto affidatario dell'esecuzione dell'Accordo, è a perfetta conoscenza del contenuto della documentazione di gara, nessuna esclusa, e dichiara di disporre di idonea organizzazione, di personale, macchinari ed attrezzature e di quant'altro necessario all'esecuzione dei servizi affidati con il presente Contratto, per garantirne l'esecuzione a regola d'arte con gestione a proprio rischio ed organizzazione dei mezzi necessari.
- 1.3** Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
- 1.4** Sono allegati al presente Accordo:
- Allegato I) Offerta Tecnica presentata dal Fornitore in sede di gara;
 - Allegato II) Offerta Economica presentata dal Fornitore in sede di gara;
 - Allegato III) Garanzia definitiva rilasciata in favore di [●] rilasciata dalla _____ ed avente n _____ per un importo di Euro _____ = (_____ / _____) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dal Contratto;

Articolo 2 (Oggetto del Contratto)

- 2.1** Retiambiente S.p.A. affida al Fornitore, che accetta, l'esecuzione del servizio di Responsabile della Protezione dei Dati Personali e servizi ad esso connessi del Gruppo Retiambiente.
- 2.2** Il Fornitore deve garantire procedure, misure tecniche/organizzative comuni e condivise, coordinate da un unico RPD che operi col supporto del Responsabile funzione privacy di Gruppo ed i Referenti Privacy in ciascuna SOL.
- L'affidamento comporta lo svolgimento di tutte le attività previste per il RPD dal Regolamento UE n. 679/2016 tra cui i compiti ex art. 39 del medesimo Regolamento, di seguito elencati:
- informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal GDPR nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
 - sorvegliare l'osservanza del GDPR, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in

materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;

- fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del GDPR;

- cooperare con l'Autorità di controllo;

- fungere da punto di contatto per l'Autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36 del GDPR, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

Il Fornitore deve, altresì, eseguire le attività di seguito descritte:

a) svolgere attività di consulenza, in presenza e/o telefonica, in relazione ad ogni problematica inerente il trattamento dei dati e le procedure interne da seguire ed applicare ai singoli casi;

Durante il periodo di incarico dev'essere fornita puntuale risposta ai quesiti posti dalle Società del gruppo via e-mail, via telefono o durante gli incontri programmati e le sessioni formative. Dev'essere garantita la risposta entro un giorno lavorativo. Devono essere analizzate le problematiche eventualmente emerse nella fase di analisi dei modelli di gestione, delle procedure e della documentazione già adottata. Dev' essere fornita consulenza sull'applicazione della normativa vigente e sulle nuove norme, linee guida e provvedimenti. Dev'essere fornito pronto riscontro a tutte le richieste provenienti dai responsabili del trattamento, nonché la gestione della eventuale negoziazione delle clausole contrattuali in materia privacy. Nello svolgimento del servizio devono essere prodotti pareri e relazioni in riscontro alle richieste sottoposte dalla direzione delle Società del gruppo, dai Referenti privacy e più in generale dal personale delle Società del gruppo in relazione al rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Dovrà essere cura del DPO mantenere aggiornato il gruppo e le aziende circa le novità normative e giurisprudenziali in materia di privacy o di coordinare l'applicazione della normativa privacy con le novità normative nelle materie relative alle attività del gruppo.

b) svolgere compiti di assistenza, coordinamento e unificazione delle politiche privacy delle Società del Gruppo Retiambiente, nonché armonizzazione della documentazione;

Nell'ambito del proprio mandato il DPO di gruppo dovrà rendere pienamente operativo il piano sul Sistema di organizzazione della protezione dei dati nell'ambito del Gruppo RetiAmbiente e integrarlo in base agli sviluppi delle attività e dell'organizzazione aziendale e di gruppo. Dovrà uniformare i registri delle attività di trattamento, uniformare i modelli di informativa tenendo conto delle peculiarità di ciascuna Società del gruppo, collaborare alla stesura delle necessarie DPIA ed esprimere una valutazione sui loro risultati.

c) fornire supporto materiale in fase di verifica e validazione dei contratti;

Il DPO deve essere a disposizione, quando richiesto, per supportare le aziende nella definizione dei bandi e nei criteri di selezione dei fornitori a cui siano affidate attività di trattamento dati per conto delle Società del gruppo, nonché fungere, quando necessario, da punto di supporto ai fornitori per le questioni legate alla privacy e al trattamento di dati personali. Nell'analisi dei trattamenti affidati al fornitore, il DPO dovrà

fornire l'assistenza necessaria per definire le istruzioni da impartire e, assieme alle funzioni aziendali preposte ai Sistemi informatici, le misure di sicurezza necessarie

d) revisionare le informative;

Assieme ai referenti privacy di Area delle Società e ai Referenti privacy aziendali, dovrà supportare le Società del gruppo nella redazione dei modelli di informativa generali e quelli da utilizzare per la modulistica in uso per la raccolta dei dati personali per i diversi servizi.

e) analizzare i rischi connessi ai trattamenti e definizione dei controlli e delle contromisure necessarie;

Dovrà supportare le funzioni aziendali nella realizzazione e negli aggiornamenti periodici dell'analisi dei rischi che incombono sui trattamenti per ciascun trattamento effettuato in base alla definizione del trattamento e del relativo contesto, alla comprensione e valutazione dell'impatto sulle persone fisiche a cui si riferiscono i dati trattati, la definizione di eventuali minacce e valutazione della loro probabilità, la valutazione del rischio attraverso l'associazione di probabilità del verificarsi di minacce e impatto.

f) offrire attività di formazione del personale preposto al trattamento dei dati personali;

Il DPO nell'ambito del proprio incarico assumerà il ruolo di procedere alla formazione dei Referenti privacy aziendali, dei Referenti privacy di area, di stabilire, assieme alle Società, un piano per la formazione di tutto il personale amministrativo e del personale che, per le proprie funzioni, entra in contatto con dati personali. Dovrà interfacciarsi con il personale tecnico addetto alla gestione dei servizi informatici e formarlo in merito alla normativa privacy rilevante per le loro funzioni, evidenziando le criticità legate all'elaborazione elettronica dei dati, concordando con questi i metodi di gestione delle risorse informatiche e suggerendo le buone pratiche da applicare. Dovrà formare il personale preposto alle funzioni di RPCT e il personale la cui funzione preveda compiti di pubblicazione di atti e informazioni ai fini di trasparenza, di evasione delle richieste di accesso documentale e accesso civico al fine di contemperare i diritti di trasparenza con quelli di tutela dei dati personali.

g) supportare i Referenti privacy aziendali e i referenti privacy di area nell'analisi delle istanze di esercizio dei diritti degli interessati;

Il DPO dovrà essere coinvolto e supportare le funzioni aziendali, come da procedure in uso, nella valutazione delle richieste di esercizio dei diritti degli interessati e, quando necessario, nelle modalità corrette per il loro soddisfacimento nonché nelle risposte agli interessati e nella rendicontazione delle specifiche richieste.

h) supportare le funzioni aziendali nell'analisi degli incidenti di sicurezza che coinvolgono dati personali (data breach);

Il DPO dovrà essere coinvolto e supportare le funzioni aziendali, come da procedure in uso, nella valutazione degli incidenti di sicurezza che comportano un potenziale rischio per gli interessati.

i) garantire la presenza presso qualunque sede delle società del Gruppo in caso di attività ispettive promosse dall'Autorità di Controllo;

Nello svolgimento dell'incarico da DPO deve essere garantita la pronta risposta a qualsiasi richiesta proveniente dal Garante della protezione dei dati personali, sia di persona che in remoto tramite mail o

strumenti di videoconferenza. Deve essere garantita la risposta di qualsiasi richiesta entro un giorno lavorativo e la presenza immediata presso le sedi aziendali in caso di ispezioni dell'Autorità. In caso di indisponibilità del contatto principale del DPO a seguito di attività ispettiva senza preavviso dev'essere garantita la presenza di almeno un membro del team, informato sulle attività realizzate e in grado di affiancare l'azienda nelle richieste degli organi ispettivi.

j) Fornire supporto alle Società del gruppo nella valutazione delle caratteristiche del trattamento e nelle esigenze di ottimizzazione nel caso di nuovi trattamenti, variazioni dei flussi di dati, scelta dei fornitori di servizi, utilizzo di nuove tecnologie, nonché miglioramento dei processi di gestione esistenti (privacy by Design e by Default).

Nei casi in cui i processi aziendali prevedano nuovi trattamenti di dati personali, questi dovranno essere attentamente valutati nella struttura suggerendo le misure adatte al rispetto dei principi di privacy by design e by default; a tal fine dovranno essere analizzate non solo le basi giuridiche, i principi di minimizzazione dei dati, gli strumenti - non solo informatici - predisposti per lo svolgimento del trattamento, ma anche gli eventuali fornitori che svolgono il trattamento o forniscono strumenti per lo svolgimento dello stesso, richiedendo loro una valutazione delle misure di sicurezza poste in essere. Per consentire una più corretta e rapida gestione degli adempimenti derivanti dai principi di privacy by design e by default potrà essere predisposta una apposita procedura che evidenzii gli aspetti da tenere in special considerazione nello sviluppo di nuovi trattamenti e nella rianalisi dei trattamenti in atto.

k) Svolgere compiti di controllo

Nell'ambito del proprio mandato il DPO di gruppo dovrà programmare e condurre audit periodici di controllo presso ciascuna Società del gruppo al fine di analizzare il livello di aderenza raggiunto alle politiche di gruppo e alla normativa vigente sulla tutela dei dati personali.

l) Occuparsi della sicurezza informatica dei dati personali.

Nell'ambito del futuro sviluppo delle politiche di gruppo relative alla privacy e alla sicurezza il DPO dovrà svolgere un lavoro di armonizzazione anche della gestione informatica all'interno delle Società del gruppo, con l'adozione di sistemi di controllo e politiche condivise che rispondano alle esigenze di sicurezza informatica dei dati trattati. Il DPO dovrà eseguire un monitoraggio presso le singole SOL per verificare la possibilità di rispettare quanto definito e previsto dal recente Regolamento sulle Risorse ICT nell'ottica di un miglioramento degli standard informatici e di sicurezza di tutte le società del Gruppo e di verifica della sicurezza di sistemi e applicazioni da valutata tramite vulnerabilità assesment e penetration test periodici.

2.3 Retiambiente S.p.A si obbliga nei confronti del fornitore a:

- mettere a disposizione del RPD le risorse necessarie al fine di consentire l'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate;
- non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni;
- assicurare che il RPD sia tempestivamente ed adeguatamente coinvolto in tutti i progetti riguardanti Retiambiente S.p.A e le questioni inerenti la protezione dei dati personali;

- comunicare a tutto il personale la designazione del RPD per garantire che la sua funzione sia nota all'interno dell'organizzazione;
- nominare un proprio Responsabile Interno di Progetto (RIP), comunicando il nome per iscritto al fornitore, avente la funzione di unico interlocutore diretto con il fornitore medesimo.

2.4 Nell'esecuzione delle attività, il Fornitore si obbliga a:

- a) provvedere a proprie cure e spese all'esatto e puntuale adempimento di tutte le attività che formano oggetto del contratto;
- b) eseguire le attività a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni previste nel contratto e nella normativa di settore;
- c) comunicare preventivamente a Retiambiente S.p.A eventuali modifiche dei componenti del Team di progetto: si precisa che qualsiasi modifica soggettiva del team di progetto verificatasi durante la fase di esecuzione del contratto o in occasione del rinnovo del contratto dovrà essere preventivamente autorizzata da Retiambiente S.p.A.

2.5 Resta comunque inteso tra le parti che l'obbligazione assunta col presente Contratto è una prestazione di carattere meramente intellettuale e, in quanto obbligazione di mezzi, non implica responsabilità alcuna del fornitore se non per dolo o colpa grave.

2.6 Per la disciplina di dettaglio delle modalità e delle caratteristiche tecniche del servizio di Responsabile della Protezione dei Dati si rimanda integralmente all'Offerta Tecnica presentata dal Fornitore in sede di gara, allegata al presente Contratto a titolo di parte integrante e sostanziale.

Articolo 3 (Durata e Proroga dell'Accordo)

3.1 Il contratto ha durata di nr. 24 (*ventiquattro*) mesi con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla data dell'eventuale provvedimento di autorizzazione all'esecuzione anticipata emesso dal Responsabile del Procedimento con prot. n. [●] del gg/mm/aa. E' inoltre prevista la facoltà per Retiambiente S.p.A di prorogare l'affidamento per il tempo strettamente necessario per l'espletamento della nuova gara d'appalto già avviata da Retiambiente o comunque fino alla data di assunzione dell'esecuzione del servizio da parte del nuovo aggiudicatario. La suddetta proroga non potrà comunque avere una durata superiore a 3 (tre) mesi. Nel caso in cui Retiambiente S.p.A. intenda esercitare tale opzione ne dà comunicazione al Fornitore entro 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza del contratto iniziale, tramite PEC.

3.2 Retiambiente S.p.A. rende noto che la durata del contratto potrà essere inferiore a quanto previsto al precedente punto 3.1, allorché:

- a) Retiambiente S.p.A. e/o le SOL per decisioni assunte dall'organo competente e/o per provvedimenti normativi decada dalla gestione del servizio di igiene urbana o decada dalla gestione della discarica di Buriano;
- b) in caso di grave inadempimento ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni;

c) sia esaurito l'importo complessivo massimo stabilito nel successivo art. 18.

3.3 Si specifica sin d'ora che il Fornitore sarà, comunque, tenuto ad eseguire le attività richieste - e il Contratto avrà validità ed efficacia - fino all'effettivo subentro del nuovo gestore nell'espletamento delle attività medesime e avrà diritto al riconoscimento degli importi ad esso dovuti per le attività effettivamente svolte fino alla data di subentro del terzo gestore.

Le Parti convengono che in ogni caso il Fornitore non avrà diritto ad alcuna pretesa risarcitoria, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso, salvo l'ordinario pagamento delle attività espletate.

3.4 Il Fornitore dichiara di essere consapevole che l'incarico di cui al presente Contratto è da considerarsi a ogni effetto finalizzata alla prestazione di un servizio pubblico sottoposto alla normativa vigente in materia ambientale e pertanto la prestazione medesima non può essere arbitrariamente sospesa o abbandonata.

Articolo 4 (Rinnovo)

4.1 Retiambiente S.p.A. si riserva la facoltà di chiedere al Fornitore, a suo insindacabile giudizio, il rinnovo del contratto per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi successivi alla data di scadenza del contratto iniziale, come stabilita dal precedente art.3.

Nel contratto rinnovato la ripetizione dei servizi avviene agli stessi patti e condizioni previsti nel Contratto iniziale.

4.2 Nel caso in cui Retiambiente S.p.A. intenda esercitare tale opzione ne dà comunicazione al Fornitore entro 15 (quindici) giorni antecedenti la scadenza del contratto iniziale, tramite PEC. Ove invece Retiambiente S.p.A. non eserciti l'opzione, il Fornitore non può vantare né pretendere alcun risarcimento, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso per la mancata esecuzione dei/delle servizi/forniture opzionali.

Articolo 5 (Personale)

5.1 Per quanto riguarda il personale dedicato all'esecuzione del presente appalto ed al fine di assicurare la piena ed integrale esecuzione delle prestazioni contrattuali, il Fornitore si obbliga all'osservanza di tutti gli obblighi posti in capo ai datori di lavoro per ciò che concerne assicurazioni, previdenze sociali in base alle leggi e contratti collettivi in essere, nonché al pagamento di tutti i contributi ed indennità spettanti ai lavoratori. In particolare, il Fornitore si obbliga ad applicare il Contratto di lavoro regolarmente stipulato con le organizzazioni sindacali che sia attinente all'oggetto dell'appalto medesimo, nonché ad osservare tutte le disposizioni di legge inerenti le prestazioni lavorative. In particolare, a corrispondere al personale dipendente subordinato almeno il trattamento economico e normativo previsto dal vigente C.C.N.L. applicabile in materia, salvi i casi di miglior favore in vigore nel tempo e nella località in cui si svolge il servizio.

5.2 In caso di inottemperanza agli obblighi di cui al precedente punto 1), accertata dalla Committente e/o segnalata dagli Enti competenti e/o in caso di mancata trasmissione della documentazione comprovante la regolarità dei versamenti contributivi relativi ai lavoratori impiegati nell'appalto, il Committente sospenderà il pagamento della fattura di corrispettivo fino a quando il Fornitore non avrà dato dimostrazione della regolarità della sua posizione in merito, senza che il Fornitore possa opporre eccezione al Committente, né

avere titolo al risarcimento danni. Il Fornitore è obbligato ad esibire, in ogni momento e a semplice richiesta della Committente, copia dei pagamenti relativi al personale impiegato nell'appalto in questione.

5.3 L'inosservanza degli obblighi suddetti costituisce titolo a favore della Committente per la risoluzione immediata del contratto senza che il Fornitore possa avanzare pretese di danni e risarcimenti e salva ogni azione di rivalsa promossa nei suoi confronti dai dipendenti.

Articolo 6 (Sicurezza e rischi da interferenze)

6.1 Il Fornitore si obbliga al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro (in primis il D.Lgs. 81/2008) e di predisposizione delle misure di sicurezza riguardanti i rischi specifici della propria attività.

6.2 Le Parti si danno reciprocamente atto che per la natura del servizio in oggetto e le modalità di svolgimento del contratto, non sussistono rischi da interferenze ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria del Fornitore, pertanto, non è necessaria l'elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.).

Articolo 7 (Responsabile operativo del servizio)

7.1 Il Fornitore nomina, quale proprio responsabile operativo cui è demandato il controllo sull'esecuzione e la conduzione dell'appalto il Sig/Dott. [●]

Il responsabile operativo del Fornitore è raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica e al seguente telefono mobile: _____

7.2 In caso di assenza o impedimento del responsabile operativo è cura del Fornitore indicare per iscritto il nominativo di un'altra persona che lo sostituirà a tutti gli effetti.

Articolo 8 (Direttore dell'esecuzione del contratto)

8.1 Retiambiente S.p.A. nomina quale proprio Direttore dell'esecuzione del Contratto (DEC) il Dott. Sandro Gallo;

Il DEC è il soggetto preposto alla vigilanza sulla corretta esecuzione del servizio oggetto del presente Contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia. La corrispondenza dell'appalto alle obbligazioni contrattuali è attestata dalla dichiarazione di regolare esecuzione che è emessa dal DEC.

8.2 Retiambiente si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento e tramite il DEC, opportune verifiche volte ad accertare l'osservanza delle condizioni contrattuali da parte del Fornitore.

Articolo 9 (Obblighi del Fornitore)

9.1 Il Fornitore oltre al rispetto delle prescrizioni contenute negli altri articoli del presente Contratto si obbliga altresì a eseguire tutte le prestazioni, nessuna esclusa, a regola d'arte, con la diligenza del buon padre di famiglia ed in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti in materia. A tal fine il Fornitore dichiara

sin da ora di disporre durante tutto il periodo di vigenza contrattuale di personale, mezzi e quant'altro necessario alla corretta e completa esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Il Fornitore si impegna a consegnare trimestralmente al Responsabile privacy della Capogruppo, una relazione riepilogativa delle attività svolte nel trimestre precedente. Tali relazioni dovranno svilupparsi lungo le medesime direttrici di servizio previste nel Piano di lavoro generale, così da permettere un agevole ed efficace raffronto fra l'andamento delle attività programmato e l'andamento invece concretamente registrato dalle medesime. In allegato a tali relazioni dovrà essere consegnata l'eventuale documentazione integrativa utile alla illustrazione e dimostrazione dell'attività svolta (e comunque tutta la documentazione che l'Amministrazione in corso di rapporto riterrà di richiedere o acquisire)

Per l'esecuzione del servizio in affidamento il Fornitore dovrà mettere a disposizione un gruppo minimo di lavoro (di seguito Team DPO) composto dalle seguenti figure:

- **Data Protection Officer (responsabile della fornitura e coordinatore del Team DPO);**
- **Data Protection Specialist;**
- **ICT security expert.**

In caso di mancata indicazione delle figure professionali componenti il Team DPO, Retiambiente S.p.A. si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di applicare la penale di cui all'art. 11, co. 4 del presente Schema di Contratto.

Le risorse da impiegare nell'esecuzione del servizio in affidamento dovranno rispondere ai requisiti previsti dai profili di seguito descritti, da intendersi a tutti gli effetti come requisiti minimi.

Detto gruppo di lavoro offerto dovrà rispettare (per numerosità e qualificazione specifica delle risorse) la configurazione riportata nel presente paragrafo.

1) Data Protection Officer: n. [•] risorse, per l'intero periodo di fornitura del servizio. Tale figura dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

~~– laurea o laurea magistrale in ingegneria gestionale / informatica o in discipline giuridico-economiche, oppure titoli pertinenti di livello analogo;~~

- esperienza professionale di almeno 5 anni, di cui almeno 4 anni con riferimento alla materia della protezione dei dati personali ed almeno 1 anno con riferimento ai servizi e alle attività oggetto del presente Capitolato regolamentare dal GDPR;
- conoscenza specialistica approfondita della normativa vigente in materia di protezione dei dati tra cui, in particolare, quella discendente dal Regolamento Europeo 2016/679, dal D. Lgs. n. 101/2018 (di adeguamento alla normativa nazionale al GDPR), nonché di Provvedimenti, Linee Guida del Garante per la Protezione dei dati personali, opinion del WP29, etc.;
- conoscenza specialistica in attività di definizione ed implementazione di policy e procedure in termini di Data Privacy (processo di Gestione delle Istanze degli interessati, processo di gestione dei Data Breach e processo per la realizzazione della valutazione di impatto sulla protezione dei dati);
- ottima conoscenza delle prassi operative, delle tecnologie e delle misure di sicurezza in materia di protezione dei dati personali, con riferimento, in particolare nel settore della Pubblica Amministrazione;

- conoscenza delle tecnologie informatiche e misure di sicurezza dei dati, con particolare riferimento alle misure di sicurezza ICT per le Pubbliche Amministrazioni, definite dall’Agenzia per l’Italia digitale (AgId);
- capacità di promuovere la cultura della protezione dei dati personali all’interno del Gruppo Retiambiente;
- capacità di instaurare relazioni proficue con tutte le SOL con cui dovrà interagire.

2) Data Protection Specialist: n. [•] risorse, per l’intero periodo di fornitura del servizio. Tale figura dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- conoscenza specialistica approfondita della normativa vigente in materia di protezione dei dati tra cui, in particolare, del Regolamento Europeo 2016/679, del D. Lgs. n. 101/2018 di adeguamento alla normativa nazionale al GDPR, Provvedimenti, Linee Guida del Garante per la Protezione dei dati personali, opinion del WP29, etc.;
- esperienza professionale di almeno 5 anni, di cui almeno 3 anni con riferimento alla materia della protezione dei dati personali ed almeno 1 anno con riferimento ai servizi e alle attività oggetto del presente Capitolato regolamentate dal GDPR;
- conoscenza approfondita in attività di definizione ed implementazione di policy e procedure in termini di Data Privacy (processo di Gestione delle Istanze degli interessati, processo di gestione dei Data Breach e processo per la realizzazione della valutazione di impatto sulla protezione dei dati);
- conoscenza dei Servizi e delle tematiche di Data Privacy (e.g. Modelli di nomina a Responsabile Esterno, Modelli di Contitolarità) con riferimento alle attività di società di servizi in house.

3) ICT Security Expert: n. [•] risorse, per l’intero periodo di fornitura del servizio. Tale figura dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- esperienza professionale di almeno 4 anni, di cui almeno 3 anni con riferimento alla materia della protezione dei dati personali ed almeno 1 anno con riferimento ai servizi e alle attività oggetto del presente Capitolato regolamentate dal GDPR;
- ottima conoscenza delle prassi operative, delle tecnologie e delle misure di sicurezza in materia di protezione dei dati personali;
- conoscenza di best practice e standard in ambito Sicurezza delle Informazioni, quali, a titolo esemplificativo, ISO 27001, ISO 31000, ISO 29134, Misure minime di sicurezza ICT per le PA definite da AgID;

Al Fornitore è riconosciuta la facoltà, qualora lo necessiti, d’intesa con la Committente, di accedere ad altri servizi all’interno del Gruppo, così da ricevere il supporto e le informazioni necessarie all’erogazione dei servizi richiesti. Il DPO svolge le mansioni cui è preposto in autonomia, indipendenza e in assenza di qualsivoglia “conflitto di interesse”, riportando al Responsabile Privacy di Gruppo.

Articolo 10 (Verifiche e controlli sullo svolgimento dei servizi)

Retiambiente S.p.a. si riserva con ampia e insindacabile facoltà e senza che il Fornitore nulla possa eccepire, di effettuare verifiche, controlli di rispondenza e di qualità ed accertamenti sulla corretta prestazione del servizio e sulla perfetta osservanza e conformità delle prestazioni rese rispetto alle disposizioni prescritte nel presente Contratto.

Articolo 11 (Inadempimenti e penali)

11.1. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si intende per inadempienza la mancata esecuzione, in tutto o in parte, delle prestazioni previste nel presente Contratto, nonché qualsivoglia inosservanza o mancanza in genere agli obblighi ed alle prescrizioni in esso contenute.

11.2. Qualora durante lo svolgimento del servizio si verificassero inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali o rilievi per negligenza nell'espletamento del servizio, Retiambiente S.p.A., previa contestazione a mezzo PEC, potrà diffidare il Fornitore all'esatta esecuzione del servizio. Il Fornitore dovrà produrre, entro e non oltre 7 giorni lavorativi, successivi alla suddetta contestazione le proprie giustificazioni scritte. Ove le suddette giustificazioni non pervengano ovvero Retiambiente S.p.A. non le ritenga condivisibili si potrà procedere ad applicare le penali come di seguito riportato.

11.3. Nel caso di inosservanze delle norme contrattuali e per ciascuna carenza rilevata, Retiambiente S.p.A. si riserva l'insindacabilità di applicare le seguenti penalità:

- a. mancato adempimento di una o più attività specifiche;
- b. gestione del servizio qualitativamente insoddisfacente a giudizio di Retiambiente S.p.A.;
- c. inadempienze o violazioni degli obblighi di cui al presente contratto;
- d. comportamento scorretto dei dipendenti/collaboratori dell'appaltatore, nell'esecuzione del servizio.

In relazione alla gravità dell'inadempienza le penali saranno comprese tra un minimo di € 50,00 ed un massimo di € 500,00, salvo diverse disposizioni normative sopravvenute

11.4 Per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini di consegna e svolgimento delle attività oggetto del presente contratto definite al precedente art. 2, Retiambiente S.p.A., si riserva la facoltà di applicare una penale pari a 150 Euro.

Si precisa che i termini di consegna e di svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Contratto saranno preventivamente comunicate al Fornitore e di volta in volta definite da Retiambiente S.p.A., sulla base della natura e della complessità della specifica prestazione da realizzare.

La stessa penale prevista dal presente articolo si applica anche nei seguenti casi:

- a) mancata consegna entro il trimestre della relazione riepilogativa di cui all'art. 9 dello Schema di Contratto;
- b) omessa indicazione delle risorse professionali componenti il cosiddetto Team operativo o Team DPO di cui all'art. 9 dello Schema di Contratto;
- c) violazione dell'obbligo di preventiva comunicazione di eventuali modifiche soggettive del Team DPO di cui all'art. 2.4 dello Schema di Contratto;

- d) mancata ottenimento di preventiva autorizzazione per le sostituzioni delle professionalità facenti parte del Team DPO.

11.5 Qualora l'inadempienza sia dovuta a dolo o a colpa grave, Retiambiente si riserva, oltre al diritto di applicare le penalità sopra indicata, anche la facoltà insindacabile di risolvere l'Contratto e di procedere a far effettuare il servizio da terzi, addebitando al Fornitore le relative spese o di esercitare la facoltà ex art. 110 D.Lgs 50/2016, salvo in ogni caso il risarcimento per maggiori danni.

11.6 È comunque fatto salvo il diritto di Retiambiente S.p.A. alla risarcibilità del danno ulteriore derivante dall'inadempimento.

11.7 In caso di temporanea sospensione o di interruzione del servizio da parte del Fornitore, Retiambiente S.p.A. ha il diritto di rivalersi nei confronti del Fornitore per i costi sostenuti per il mantenimento della continuità del servizio, fermo restando ogni altro diritto o azione.

11.8 È facoltà di Retiambiente S.p.A. compensare l'importo della penale dal corrispettivo da riconoscere al Fornitore o da altri titoli di credito o dalla garanzia definitiva.

11.9 La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Articolo 12 (Risoluzione)

12.1 Fermo rimanendo quanto già previsto nei precedenti articoli, Retiambiente S.p.A. ha il diritto di risolvere il Contratto, oltreché nelle ipotesi di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, nei seguenti casi:

- a) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- b) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs n. 81/2008 o ai piani di sicurezza, integranti il Contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo del Committente incaricato del controllo
- c) abbandono arbitrario dei servizi o mancata ripresa degli stessi da parte del Fornitore salvo il caso in cui ricorrano cause di forza maggiore ovvero cause non imputabili al Fornitore;
- d) violazione del divieto di cessione del contratto o delle modalità di cessione del credito di cui agli artt. 17 e 18 del presente Contratto o in caso di cessione, totale o parziale, degli obblighi derivanti dal Contratto;
- e) subappalto non autorizzato dalla Committente o posto in essere in violazione delle norme vigenti in materia
- f) reiterata deficienza o grave negligenza nell'esecuzione dei servizi quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano la regolare e corretta esecuzione dell'appalto a giudizio di Retiambiente S.p.A.;
- g) mancata presentazione, integrazione e perdita di efficacia della garanzia fideiussoria;
- h) mancato adempimento agli obblighi di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i;

- i) violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs 231/2001
- j) applicazione di penali nella misura superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- k) ogni altra ipotesi di risoluzione di Contratto pubblico prevista dalla Legge vigente in materia;

12.2 In ogni caso di risoluzione Retiambiente S.p.A., oltre all'applicazione delle eventuali penalità previste, procederà a nuova aggiudicazione del servizio scorrendo la graduatoria di gara, all'incameramento della cauzione definitiva prestata, all'eventuale esecuzione in danno.

12.3 Retiambiente S.p.A. si riserva di agire per la richiesta del risarcimento dei danni eventualmente patiti ed imputabili a colpe del Fornitore. L'esecuzione in danno non esime il Fornitore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrer, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

12.4 Anche in caso di risoluzione il Fornitore è tenuto, ove richiesto, ad assicurare l'esecuzione dell'appalto per il tempo necessario all'individuazione di un nuovo Operatore economico.

Articolo 13 (Recesso)

13.1 Ai sensi dell'art. 1373 cod. civile Retiambiente S.p.A. ha la facoltà, in qualsiasi momento, di recedere unilateralmente dal rapporto contrattuale previo preavviso scritto da inoltrarsi via PEC almeno 30 giorni naturali antecedenti la data del recesso.

13.2 Qualora la Committente receda dal Contratto, al Fornitore sono riconosciuti, con riferimento al momento dell'invio della comunicazione di cui al precedente punto 1, il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite secondo i corrispettivi e le condizioni di cui al presente Contratto.

Articolo 14 (Divieto di cessione del contratto)

14.1 È vietata la cessione del Contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea o parziale, a pena di nullità.

14.2 Il verificarsi dell'evento, sia in maniera palese sia in maniera occulta, provocherà la decadenza dell'affidamento e la risoluzione del Contratto senza altre formalità che quella di dimostrare l'esistenza dell'evento e fermo restando la facoltà della Committente di esercitare l'azione di risarcimento di eventuali danni patiti o di refusione delle spese sostenute.

Articolo 15 (Cessione del credito)

15.1 La cessione del credito è ammessa nei limiti e nelle forme di legge.

Articolo 16 (Invalidità parziale)

L'eventuale nullità o invalidità di una delle disposizioni previste dal presente Contratto non pregiudica in alcun modo la validità ed efficacia delle altre disposizioni del presente Contratto, che rimarranno vincolanti e valide per le parti. Verificandosi tale ipotesi, le parti devono sostituire tale disposizione nulla o invalida con altra valida e vincolante che rifletta, per quanto possibile, lo spirito ed il contenuto della prima.

Articolo 17 (Corrispettivo)

17.1 Per l'esatta e completa esecuzione di tutte le attività, nessuna esclusa, al Fornitore sono riconosciuti i seguenti prezzi, offerti dallo stesso in sede di partecipazione alla procedura di gara e derivanti dal ribasso presentato:

	Importo a base di gara per 24 mesi espresso in cifre IVA, imposte e/o contributi ed oneri della sicurezza da interferenza esclusi	Importo a base di gara per 24 mesi espresso in lettere IVA, imposte e/o contributi ed oneri della sicurezza da interferenza esclusi
Servizio di Responsabile della Protezione dei Dati e servizi ad esso connessi per 24 mesi	€ [•]	(euro [•]/00)

Considerato il prezzo di cui sopra, l'importo complessivo massimo stimato del presente Contratto per 24 (ventiquattro) mesi è di € _____ (euro _____) ,oltre IVA e/o di altre imposte o contributi come di legge.

In caso di esercizio del rinnovo per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi l'importo massimo stimato del presente contratto è pari a € _____ (euro _____) , oltre IVA e/o di altre imposte o contributi come di legge.

In caso di esercizio del rinnovo e della Proroga Tecnica l'importo massimo stimato del presente contratto è pari a € _____ (euro _____) , oltre IVA e/o di altre imposte o contributi come di legge.

17.2 Tutti i predetti corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il dal Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al Appaltatore medesimo dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità. Pertanto, il Fornitore non può pretendere, per tutta la durata del Contratto ivi comprese eventuali proroghe o rinnovi, ulteriori compensi, variazioni, revisioni o maggiorazioni del corrispettivo, salvo quanto eventualmente diversamente disposto nel presente Contratto

17.3 L'IVA è in regime di Split Payment di cui all'art. 17-ter DPR 633/1972.

Articolo 18 (Pagamenti ed assunzione dell'obbligo di tracciabilità finanziaria)

18.1 Per i servizi resi il Fornitore emette fattura semestrale, riportando in ciascuna di esse:

- ✓ il seguente codice destinatario univoco (codice SdI): M5UXCR1;
- ✓ il numero di CIG relativo al contratto;
- ✓ la descrizione dei servizi resi;

La mancata indicazione di quanto sopra determina la sospensione del pagamento della fattura di cui Retiambiente s.p.a. non è responsabile e perciò senza che ciò implichi il diritto del Fornitore di richiedere interessi per ritardato pagamento.

18.2 Le fatture emesse dal Fornitore sono pagate entro 90 giorni d.f.f.m. bonificando sul conto corrente di cui al successivo punto 19.5.

18.3 I pagamenti sono subordinati alla verifica della positiva regolarità contributiva a mezzo di DURC nonché del rispetto di quanto previsto dall'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973.

18.4 In caso di ritardo nel pagamento della fattura oltre i termini previsti sono applicati interessi moratori nella misura del tasso legale.

Retiambiente S.p.A., al fine di garantire in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, si riserva la facoltà - e ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità - di sospendere i pagamenti nei confronti del Fornitore, laddove al medesimo siano contestate inadempienze nell'esecuzione dell'appalto fino a che questi non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali. In caso di contestazione in ordine all'entità e/o spettanza dei pagamenti il termine del pagamento delle somme è sospeso solo per la parte dell'importo oggetto di contestazione.

18.5 Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., il Fornitore ed il Committente riconoscono e prendono atto che tutti i pagamenti effettuati a favore del Fornitore devono essere registrati su conti correnti bancari o postali dedicati e, salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3 della richiamata Legge n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, recando per ogni transazione posta in essere dal Fornitore il CIG (codice identificativo gara) .

Con la sottoscrizione del Contratto il Fornitore si assume gli obblighi di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto stesso ed a tale scopo:

- ✓ comunica a Retiambiente S.p.A. che gli estremi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica per i movimenti finanziari relativi alla gestione del Contratto d'appalto sono i seguenti:

- ✓ dichiara che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i sono i seguenti:

-
- ✓ si obbliga a comunicare a Retiambiente S.p.A. gli estremi identificativi del nuovo conto corrente che dovesse accendere entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
 - ✓ si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata L 136/2010;
 - ✓ si obbliga a dare immediata comunicazione a Retiambiente S.p.A. ed alla Prefettura –Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Pisa, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

18.6 È facoltà di Retiambiente S.p.A. compensare con il pagamento del corrispettivo dei servizi eventuali somme che il Fornitore dovesse essere chiamato a pagare a qualunque titolo nei confronti di Retiambiente S.p.A..

Articolo 19 (Cauzione Definitiva)

19.1 A garanzia del pieno e corretto adempimento degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto nonché a garanzia e dell'eventuale risarcimento danni e/o del rimborso delle somme che la Committente dovesse eventualmente sostenere durante lo svolgimento del servizio a causa di inadempimenti o cattiva esecuzione dell'appalto, contestualmente alla sottoscrizione del contratto il Fornitore presta, in favore di Retiambiente S.p.A., la cauzione definitiva nelle forme e nei termini di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2006. (vd. Alleg. III)

Retiambiente S.p.A. può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale di Retiambiente senza necessità di dichiarazione giudiziale o stragiudiziale. La prestazione della cauzione definitiva non limita l'obbligo del Fornitore di provvedere all'integrale risarcimento del danno eventualmente procurato a Retiambiente S.p.A., indipendentemente dal suo ammontare ed anche se superiore all'importo della cauzione.

Nel caso di anticipata risoluzione del Contratto per inadempimento, la cauzione definitiva è incamerata da Retiambiente sino alla copertura dei danni e degli indennizzi dovuti; qualora l'importo di essa non fosse sufficiente a coprire i danni e gli indennizzi, Retiambiente S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno.

19.2 La garanzia di cui sopra deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.2 c.c. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Committente.

19.3 La garanzia definitiva resta vincolata per tutta la durata del contratto a garanzia del totale e corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali assunte e comunque finché non siano definite le reciproche ragioni di debito e di credito ed ogni eventuale pendenza, che dovessero insorgere tra le Parti nell'esecuzione del contratto.

19.4 In ogni caso compete alla Committente un pieno ed incondizionato diritto di rivalsa sull'intera garanzia fideiussoria per ogni somma della quale dovesse risultare creditrice a qualsiasi titolo.

19.5 Nel caso in cui, per qualunque motivo, la Committente dovesse rivalersi sulla garanzia di cui al presente articolo, il Fornitore provvede immediatamente alla sua ricostituzione.

Articolo 20 (Clausola codice etico)

20.1 Il Fornitore dichiara di:

- ✓ essere a conoscenza del D.Lgs 231/2001 e delle sue implicazioni per la società;
- ✓ non essere mai stati rinviati a giudizio per i reati nello stesso D.Lgs contemplati;
- ✓ impegnarsi al rispetto del D.Lgs 231/2001;
- ✓ di promuovere la salute e la sicurezza sul lavoro come valori imprescindibili;
- ✓ di assicurare con i lavoratori, collaboratori e partner il rispetto dei principi statuiti dall'art. 15 dal D.Lgs 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro);
- ✓ non porre in essere, nell'ambito dell'espletamento delle proprie attività, tutti quei comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato di cui all'art. 25-septies del D. Lgs 231/01 a carico di Retiambiente S.p.A., nonché comportamenti che, sebbene non intenzionalmente rivolti a commettere un illecito, siano tali da costituire potenzialmente gli eventi delittuosi di cui all'art. 25septies del D.Lgs. 231/01.

20.2 L'inosservanza degli impegni di cui al presente punto costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima Retiambiente S.p.A. a risolvere l'Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento dei danni.

Articolo 21 (Clausola antimafia ed altra documentazione)

21.1 In materia di documentazione antimafia il presente Contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi del D.Lgs 159/2011 e s.m.i.. Pertanto, in caso di accertamento positivo nei confronti del Fornitore presso la Prefettura competente, il presente Contratto è risolto di diritto e la Committente provvede alla segnalazione al casellario dell'ANAC ed agli altri adempimenti di legge vigenti in materia.

21.2 Parimenti il presente Contratto è sottoposto a condizione risolutiva qualora:

- a) esaurita la fase di controllo emerga la falsità anche di una sola delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla gara;
- b) fosse accertata la non sussistenza di alcuno dei requisiti minimi richiesti per l'aggiudicazione e/o stipula del contratto.

Resta inteso che in tali ipotesi la Committente provvede ai conseguenti adempimenti di legge.

21.3 In tale ipotesi il Fornitore ha diritto alla parte di corrispettivo per l'attività effettivamente svolta, con esclusione di ogni ulteriore onere per Retiambiente.

21.4 Resta salvo il diritto di Retiambiente al risarcimento dei maggiori danni subiti.

Articolo 22 (Domicilio contrattuale)

22.1 Per tutte le comunicazioni ed a tutti gli effetti contrattuali, ciascuna parte del contratto elegge il seguente domicilio e referenti:

Per la Committente a:	Per il Fornitore a:
Retiambiente S.p.A.	
Piazza Vittorio Emanuele II	Via
56125 Pisa	Cap Città
c.a. DEC	c.a.
PEC: retiambiente@pec.it	PEC:

Ogni avviso e comunicazione tra le Parti, se non diversamente disposto dagli articoli precedenti, deve essere effettuata per iscritto tramite PEC agli indirizzi sopra indicati.

Ogni comunicazione e notificazione al Fornitore si intende validamente inoltrata se effettuata all'indirizzo PEC di cui sopra, salvo che per le notificazioni da eseguirsi tramite l'ufficiale giudiziario, per le quali trovano normale applicazione le disposizioni del Codice di Procedura Civile.

Articolo 23 (Riservatezza)

Le parti dichiarano di aver provveduto, ciascuna per la propria parte, a fornire l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 679/2019 ai propri rappresentanti i cui dati personali vengono trattati nell'ambito del presente procedimento, o in ulteriori documenti ad esso collegati, esclusivamente ai fini della conclusione del presente Contratto e per gli adempimenti strettamente connessi all'instaurazione e alla gestione dello stesso. Le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del Contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 24 (Trattamento dei dati personali)

24.1 Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati le notizie, i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari

all'esecuzione del presente Contratto. Si precisa che tali di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con Retiambiente SpA e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto.

24.2 L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

24.3 Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

24.4 In caso di grave inosservanza degli obblighi di riservatezza citati, Retiambiente SpA ha la facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare a Retiambiente SpA.

24.5 Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del presente Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione a Retiambiente SpA.

24.6 Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto in termini di riservatezza dalla normativa vigente sul trattamento dei dati personali Regolamento UE 679/2019, d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. e ulteriori provvedimenti in materia.

Articolo 25 (Foro competente)

25.1 Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra la Committente e il Fornitore sia durante il periodo contrattuale che al termine del medesimo, è esclusivamente competente il Foro di Pisa.

Articolo 26 (Norme di rinvio)

26.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile, alle disposizioni normative del D.Lgs 50/2016, al D.Lgs 81/2008 e alle loro eventuali successive modificazioni e integrazioni nonché a tutte le altre vigenti disposizioni di legge in materia.

Il presente Contratto è un documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Letto, approvato e sottoscritto:

Per Retiambiente S.p.A.

Il Direttore

Urbano Dini

Per il Fornitore

[●] (*carica*)

[●] (*nome*)

Il Fornitore dichiara di aver attentamente esaminato e di accettare tutte le clausole che precedono e, in particolare, di aver esaminato con attenzione e approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341, comma 2 e 1342 c.c., i seguenti articoli:

art. 2 (oggetto del contratto), art. 3 (durata dell'Accordo); art. 6 (personale), art. 13 (subappalto), art. 14 (inadempimenti e penali), art. 15 (risoluzione), art. 16 (recesso), art. 17 (cessione del contratto), art. 20 (corrispettivo), art. 23 (Cauzione definitiva), 24 (clausola codice etico), 25 (clausola antimafia ed altra documentazione), 29 (foro competente).

Per il Fornitore

[●] (carica)

[●] (nome)